Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 102**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 21 aprile 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 febbraio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969 registro n. 9 Difesa, foglio n. 6

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CAHASAI Gherenchiel, ex muntaz VIII battaglione coloniale. — Partecipava volontariamente ad aspri combattimenti in unione a reparti operanti contro numerose forze ribelli. In momenti di necessità assumeva il comando di uomini e li guidava con ardimento e sano criterio. Dava prova sempre di coraggio e sprezzo del pericolo. — Lekenti, 4-9 febbraio 1941.

HAILU' Mebratù, ex sciumbasci comando scacchiere Alagi-Dessiè. — Sotto violento bombardamento aereo e di artiglieria nemica dirigeva e portava a termine alcuni importanti lavori di rafforzamento. Bello esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Amba Alagi, 15 maggio 1941.

(3433)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1969.

Sostituzione di due componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1968, registro n. 1, foglio n. 195, con il quale vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1968-71;

Ritenuto necessario procedere alla integrazione della composizione dell'organo in parola a seguito del collocamento a riposo dell'ing. Salvatore Cannavò, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e del decesso dell'ing. Francesco Guido, membro del consiglio in qualità di « esperto » (decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, art. 5, lettera C);

Vista la lettera n. 20211/1652 in data 29 gennaio 1969, con la quale il Ministro per i lavori pubblici ha designato il dott. ing. Luigi Giangrossi a sostituire l'ing. Cannavò nell'incarico suddetto;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di « esperto », in seno al consiglio di amministrazione, al prof. Generoso Patrone, presidente dell'Accademia italiana di scienze forestali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A) di chiamare a far parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il restante periodo del quadriennio 1968-71, in sostituzione rispettivamente dell'ing. Salvatore Cannavò e

dell'ing. Francesco Guido, il dott. ing. Luigi Giangrossi, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, e, in qualità di esperto, il prof. Generoso Patrone, presidente dell'Accademia italiana di scienze forestali.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1969

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1969
Registro n. 1, foglio n. 110

(3409)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1968.

Istituzione del « Premio nazionale del disco letterario per la gioventù ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata l'importanza sempre crescente del disco fonografico quale strumento di diffusione della cultura tra la gioventù;

Considerata l'opportunità di dare impulso e riconoscimento al particolare settore della produzione discografica italiana che concretamente contribuisce ad una sempre maggiore conoscenza delle opere più significative del patrimonio letterario della nazione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il « Premio nazionale del disco letterario per la gioventù » che la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferisce annualmente al disco fonografico (o serie di dischi fonografici), prodotto in Italia nell'anno precedente, che sia ritenuto di particolare valore per il suo apporto concreto alla diffusione della cultura letteraria tra la gioventù.

Art. 2.

Possono concorrere al premio i dischi pervenuti alla discoteca di Stato a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 467, ovvero inviati espressamente, ai fini del premio, dagli editori discografici italiani.

Art. 3.

Il « Premio nazionale del disco letterario per la gioventù » è costituito da un simbolico oggetto in oro di valore artistico, recante le indicazioni relative al disco premiato, al nome dell'editore discografico e alla data del conferimento del premio.

Art. 4.

Nella designazione del disco (o serie di dischi) da premiare si dovrà tener conto dell'importanza dell'opera letteraria registrata, della qualità dell'esecuzione e dell'elevato livello delle caratteristiche tecniche della registrazione.

La designazione viene effettuata da una commissione presieduta da una eminente personalità della cultura nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di:

il direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante dell'Accademia dei lincei;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un docente universitario di materie letterarie, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

il segretario nazionale del sindacato nazionale scrittori;

il presidente dell'Associazione fonografici italiani;

un critico discografico designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

il capo dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica;

un funzionario addetto alla discoteca di Stato, con compiti di segreteria della commissione.

La commissione dura in carica cinque anni.

Art. 5.

La commissione prevista nell'articolo precedente ha sede presso i servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La commissione delibera a maggioranza di voti, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

La designazione formulata dalla commissione deve pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il premio da conferire.

Art. 6.

Le spese inerenti alle attività previste nel presente decreto graveranno sul cap. 2544 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica 22 - Servizi informazioni e proprietà intellettuale) per lo esercizio finanziario 1969 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1969
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 106

(3431)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 219, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'ammi-

nistrazione dell'Ente Maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1968, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 4, con il quale il dott. Aldo Tartaglini, chiamato a far parte del detto consiglio d'amministrazione per la categoria dei coltivatori diretti, è stato nominato presidente del menzionato ente di sviluppo;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, comunica — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del citato consiglio d'amministrazione in sostituzione del dott. Aldo Tartaglini;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il geom. Giovan Battista Reggiani è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Maremma — ente di sviluppo in Toscana e Lazio, in sostituzione del dott. Aldo Tartaglini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1969
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 75

(3486)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine al comune di Ostuni per la ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Ostuni, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 5.490.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 30 giugno 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Ostuni, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Ostuni dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 30 giugno 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Ostuni il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 247

(3302)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine al comune di Bono per la ultimazione dei lavori di costruzione dei locali per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Bono, per la durata di anni 15 un contributo annuo di L. 1.650.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di nuovi locali da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 9 aprile 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Bono, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Bono dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 9 aprile 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione dei nuovi locali da destinare a sede degli

uffici giudiziari di Bono il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 236

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1957, relativo all'approvazione del piano regolatore telegrafico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1957, n. 321;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 14 marzo 1960, relativo alle modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 11 del sopracitato piano regolatore telegrafico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1960, n. 80;

Visto l'art. 15 del piano regolatore telegrafico nazionale approvato e successivamente modificato con i decreti sopracitati, che prevede la revisione di detto piano;

Considerata la necessità di rendere più rispondente l'attuale rete telegrafica a commutazione automatica alle nuove esigenze del traffico e dell'utenza, assicurando, alla luce dell'esperienza finora acquisita, una più razionale utilizzazione dei mezzi trasmissivi di telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di una più stretta correlazione tra il piano regolatore telegrafico nazionale e quello telefonico vigente;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del codice postale e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del piano regolatore telegrafico nazionale in atto vigente, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957 e successivamente modificato con decreto ministeriale 14 marzo 1960, viene modificato e sostituito dall'unito testo con relativo allegato, che ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Piano regolatore telegrafico nazionale

Art. 1.

Definizione dei servizi telegrafici

I servizi telegrafici per l'interno e per l'estero, considerati dal presente piano regolatore e gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio telegrafico ad uso del pubblico, di accettazione, trasmissione e recapito dei telegrammi e dei fototelegrammi;

b) il servizio telegrafico Telex per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra abbonati;

c) il servizio telegrafico Telestato per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra gli organi delle Amministrazioni dello Stato;

d) i servizi telegrafici speciali ad uso privato.

Art. 2.

Suddivisione del territorio nazionale

Ai fini dell'espletamento tecnico dei servizi indicati nel precedente articolo, il territorio nazionale viene suddiviso in *distretti telegrafici* ciascuno comprendente per intero uno o più distretti telefonici confinanti. Il raggruppamento di più distretti telegrafici, comprendente il territorio di uno o più compartimenti telefonici confinanti, costituisce un *compartimento telegrafico.*

I compartimenti e i distretti telegrafici sopra definiti prendono il nome della località ove ha sede la rispettiva centrale di commutazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Centri telegrafici e loro sedi

In ogni compartimento ed in ogni distretto telegrafico è costituito un centro telegrafico denominato rispettivamente Centro telegrafico compartimentale (CTC) e Centro telegrafico distrettuale (CTD) in ciascuno dei quali ha sede una centrale telegrafica di commutazione.

I centri telegrafici compartimentali sono nello stesso tempo anche centri telegrafici distrettuali.

Alla centrale telegrafica compartimentale sono collegate le centrali distrettuali situate nell'ambito dello stesso compartimento.

I CTC che svolgono funzioni di transito per il traffico sulla rete primaria, definiti al successivo art. 5 sono denominati *Centri telegrafici compartimentali principali* (CTCP).

I CTCP che svolgono le funzioni di centri di transito per il traffico internazionale sono denominati *Centri nazionali* (CN).

Il centro nazionale di Roma ha anche la funzione di centro di transito per il traffico intercontinentale.

I centri telegrafici sono costituiti nelle località in cui ha sede o un centro compartimentale telefonico o un centro distrettuale telefonico.

I CTC hanno sede a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e le aree dei rispettivi compartimenti sono riportate nella cartina allegata che fa parte integrante del Piano regolatore.

I centri di Bologna, Milano, Napoli e Roma sono anche CTCP.

I centri di Milano e Roma sono anche CN.

I CTD hanno sede ad Ancona, Belluno, Bolzano, Brescia, Como, Cosenza, Forlì, Novara, Messina, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Trieste, Udine, Latina, oltre che nei centri telegrafici compartimentali di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Verona.

Alle centrali telegrafiche sono allacciati gli uffici telegrafici e gli utenti telex e telestato delle rispettive giurisdizioni.

Art. 4.

Espletamento dei servizi telegrafici

Alla rete telegrafica a commutazione automatica sono collegati, oltre gli utenti telex e telestato, gli uffici dell'Ammini-

strazione delle poste e telecomunicazioni che svolgono un proprio traffico medio giornaliero, accertato nell'anno solare, di almeno 30 telegrammi.

Possono altresì essere collegati alla rete a commutazione automatica, previo parere dei competenti organi consultivi della amministrazione, i centri minori situati in località di particolare interesse turistico che, pur avendo un traffico medio (calcolato nell'anno) inferiore al limite di cui al precedente comma, abbiano un traffico stagionale che superi, nei tre mesi consecutivi di maggior traffico, la media mensile di 30 telegrammi al giorno.

Per l'espletamento del traffico terminale fra gli uffici telegrafici più importanti, ove l'entità del traffico e la sicurezza del servizio lo richiedano, sono utilizzati i collegamenti telegrafici diretti.

Per l'espletamento del servizio telegrafico ad uso pubblico sono utilizzati, di norma i circuiti telefonici con le modalità indicate nel successivo art. 11, mediante trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi fra località minori sedi di posto telefonico pubblico o di stabilimento postale e telegrafico, allacciati alla rete telefonica, ed il rispettivo CTR.

Sono classificati Centri telegrafici di raccolta (CTR) tutti gli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sede di centro di distretto telefonico. Detti uffici sono collegati comunque alla rete telefonica a commutazione automatica e per essi transitano i telegrammi da e per le località minori che espletano il loro traffico mediante telefono.

Possono svolgere la funzione di CTR anche gli uffici della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non in sede di centro di distretto telefonico, ma ugualmente collegati alla rete telegrafica a commutazione; in tal caso la funzione di « raccolta » è però limitata ai telegrammi da e per le località minori ubicate nell'ambito della stessa rete urbana telefonica.

Art. 5.

Configurazione della rete telegrafica a commutazione automatica

I CTC indicati al comma sesto dell'art. 3 sono fra loro collegati mediante una rete denominata *rete primaria*.

La rete primaria comprende:

i collegamenti a maglia completa tra i centri di Milano, Roma, Bologna e Napoli;

i collegamenti a stella del centro di Roma con tutti gli altri CTC;

i collegamenti a stella del centro di Milano con i centri di Torino, Genova, Cagliari, Firenze, Verona, Venezia, Pescara e Bari;

i collegamenti a stella del centro di Bologna con i centri di Torino, Verona, Venezia, Genova e Firenze;

i collegamenti a stella del centro di Napoli con i centri di Bari, Catanzaro, Catania e Palermo.

I CTD sono collegati di norma al proprio CTC con circuiti diretti, costituenti, nel loro insieme, una rete stellare denominata *rete compartimentale radiale*.

I CTD più importanti possono essere collegati anche ad altro CTC.

Ai fini della sicurezza dell'esercizio, il fascio di giunzione che collega ogni CTD al proprio CTC deve essere realizzato, ove possibile, ripartendo i relativi circuiti di telegrafia armonica su portanti diversi, aventi possibilmente diverso istradamento.

Ove la entità del traffico internazionale svolto lo giustifichi, i CTD possono essere direttamente collegati ad uno dei due centri nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche tecniche fondamentali della rete telegrafica a commutazione automatica

Le centrali telegrafiche di commutazione avranno caratteristiche tali da:

conseguire il massimo rendimento della rete;

soddisfare nel modo tecnicamente ed economicamente migliore le particolari esigenze dell'utenza;

assicurare le migliori condizioni per l'esercizio della rete stessa.

La rete telegrafica a commutazione automatica è costituita impiegando di norma, per i vari servizi telegrafici che utilizzano la rete medesima, gli stessi fasci di circuiti, gli stessi centri di commutazione e, per quanto possibile, apparecchiature di commutazione in comune.

Nelle centrali di commutazione automatica sono però impiegati sistemi di interdizione o di abilitazione che impediscano o rispettivamente consentano il collegamento fra utenti di servizi diversi; tali sistemi dovranno agire preferibilmente nelle centrali di partenza senza impegno di circuiti di collegamento.

L'istradamento delle comunicazioni fra due centri di commutazione qualsiasi della rete automatica deve effettuarsi in modo da impegnare sulle vie normali non più di quattro e sulle vie deviate non più di cinque tronchi di telegrafia armonica in serie.

Le vie di trasmissione devono essere costituite in modo tale che il grado di distorsione propria di tali vie non superi, in ogni caso, i limiti prescritti dalle raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.).

I collegamenti della rete primaria definita al precedente art. 5 debbono essere, possibilmente, ripartiti su portanti aventi percorso diverso.

I collegamenti di giunzione tra le centrali sono di norma di tipo idoneo ad effettuare la selezione unidirezionale.

Il grado di perdita ammesso per i fasci di collegamento tra due qualsiasi centri di commutazione non deve superare l'1 per cento.

Art. 7.

Principali caratteristiche di esercizio dei servizi telegrafici

Gli impianti destinati all'espletamento dei servizi telegrafici indicati all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere realizzati sulla base delle seguenti caratteristiche di esercizio:

a) *Servizio ad uso pubblico*

impiego di telestampanti a zona o a foglio;

proporzionamento dei posti di ricezione di ogni ufficio tale da garantire che le chiamate non ricevute per occupazione degli apparati nell'ora di massimo traffico, non superino per la maggior parte del traffico il 3 % del totale delle chiamate entranti;

esclusione dell'appoggio ad altri uffici dei messaggi in caso di indisponibilità del posto chiamato;

proporzionamento dei posti di emissione tale da evitare che la giacenza massima dei telegrammi superi i 15';

ricerca automatica del posto libero nei posti multipli costituenti il gruppo di posti di ricezione di ogni ufficio telegrafico.

b) *Servizio Telex*

impiego di telestampanti a foglio;

espletamento del traffico « senza attesa »;

adozione di speciali dispositivi di centrale per la registrazione degli elementi necessari per la contabilizzazione e la fatturazione delle singole comunicazioni effettuate da ogni utente;

adozione di dispositivi per l'invio agli utenti delle segnalazioni scritte indicate nel successivo articolo 8

c) *Servizio Telestato*

adozione di contatori per la contabilizzazione semplificata degli addebiti.

Per i servizi accessori, tra cui la richiesta della frase di controllo, del margine delle telestampanti e i notiziari speciali, è prevista l'adozione di dispositivi che permettano l'espletamento di tali servizi, gratuiti o in abbonamento, senza determinare limitazione o intralci al traffico delle centrali.

Art 8.

Segnalazioni scritte agli utenti

Le centrali telegrafiche di commutazione automatica devono essere dotate di speciali dispositivi per la registrazione, sui telestampanti di due qualsiasi utenti tra loro collegati, della data-orario di inizio di ciascuna comunicazione.

Il gruppo data-orario deve contenere le indicazioni del mese, giorno, ora, minuti e decine di secondi.

Alla fine della comunicazione deve essere trasmessa allo utente Telex chiamante l'indicazione della durata della comunicazione, in minuti e decine di secondi per il servizio telegrafico nazionale e per quello internazionale a selezione diretta di utente.

Nel caso del servizio internazionale a selezione di operatrice e del servizio intercontinentale la durata verrà inviata solo se richiesta dall'utente tramite opportuna segnalazione.

Analoghi dispositivi di centrale devono assicurare la richiesta automatica del nominativo dell'utente chiamato, nonchè l'invio delle espressioni di codice previsti dal C.C.I.T.T. per le condizioni di servizio:

Occupato - OCC.
Guasto - DER
Abbonato non più collegato NP
Connessione non consentita - NA
Mancanza di circuiti - NC

Per gli utenti del servizio Telex, quelle segnalazioni, di cui al presente articolo, che occorrono per poter effettuare automaticamente la contabilità degli addebiti relativi a ciascun utente devono essere registrate anche in centrale.

Art. 9.

Codice telegrafico usato nella rete telegrafica a commutazione automatica

Alla rete telegrafica a commutazione automatica vengono collegati telestampanti utilizzanti il codice telegrafico internazionale n. 2 del CCITT.

Ogni posto di utente, comprendente un telestampante o, nel caso dei posti multipli di ricezione, un gruppo di telestampanti, è individuato univocamente in campo nazionale, da un numero costituito da 5 o in seguito, al massimo da 6 cifre.

Il codice telegrafico internazionale n. 2 è utilizzato anche per l'invio dei segnali di selezione dal telestampante chiamante, tra le centrali ed inoltre per l'invio delle segnalazioni agli utenti.

Art. 10.

Connessione della rete telegrafica a commutazione automatica con le reti estere

Il servizio dei telegrammi con l'estero è svolto, di norma:

su collegamenti punto a punto,
sulla rete a commutazione di circuito (Gentex-GX),
sulla rete a commutazione di messaggio (MS).

Per l'espletamento dei servizi sopra indicati sono utilizzati i seguenti impianti:

gli uffici Gentex italiani e, per i transiti (verso uffici non collegati al Gentex), uno o più uffici centrali di ricevimento o di ritrasmissione dei telegrammi nelle sedi dei centri nazionali di Roma e Milano,

un centro di commutazione di messaggio a Roma,

centri di commutazione Gentex a Roma ed uno a Milano,

le vie di comunicazioni internazionali approntate dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalle concessionarie secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni,

la rete telegrafica a commutazione automatica,

la rete telefonica per la trasmissione dei telegrammi da e per gli uffici minori.

Le vie di comunicazioni approntate dall'amministrazione e dalle società concessionarie sono, di norma, attestate agli impianti dei centri nazionali secondo le rispettive competenze. Ove e opportuno e conveniente potrà adottarsi una diversa terminazione dei circuiti che risulti in armonia con quanto stabilito dalle rispettive convenzioni.

Il servizio telex internazionale è svolto per mezzo della rete nazionale a commutazione, i centri nazionali di Roma e Milano, il centro intercontinentale di Roma per il traffico extraeuropeo e le vie di comunicazioni di cui detti potranno disporre.

In particolare:

il servizio terminale e di transito da e per i Paesi europei è svolto attraverso la rete a commutazione ed i centri nazionali di Roma e Milano,

il servizio terminale con i Paesi extraeuropei è svolto attraverso la rete a commutazione, i centri nazionali di Roma e Milano ed il centro intercontinentale di Roma,

il servizio di transito fra Paesi europei ed extraeuropei è svolto di norma attraverso i centri nazionali di Roma e Milano ed il centro intercontinentale di Roma,

il servizio di transito in Italia fra Paesi extraeuropei è svolto attraverso il centro intercontinentale e le vie di cui esso può disporre.

Il centro intercontinentale di Roma, provvede:

a garantire i transiti automatici di cui sopra in tutti i casi possibili, adattando le proprie segnalazioni a quella della rete italiana e degli altri centri intercontinentali con i quali sarà interconnesso;

ad assicurare negli altri casi il servizio semiautomatico o manuale, sia per il traffico terminale che per quello di transito;

a fornire tutti i dati necessari per l'addebito delle comunicazioni intercontinentali svolte, sotto forma di zona perforata o di nastro magnetico o di altro supporto che venga ritenuto idoneo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'indicazione della durata tassabile della comunicazione deve essere trasmessa all'utente chiamante, alla fine della comunicazione stessa, qualora l'utente medesimo ne faccia richiesta con l'invio della combinazione n. 13 del codice CCITT n. 2, ripetuta 4 volte al termine del messaggio in luogo del normale segnale di fine.

Il centro inoltre deve provvedere in armonia con gli sviluppi della tecnica e secondo le raccomandazioni del CCITT ad assicurare la massima celerità ed efficienza del servizio sia per l'utenza italiana che per il traffico di transito.

Le vie di comunicazione per i traffici verso i Paesi europei devono essere, di norma, attestate ai centri nazionali. I circuiti extraeuropei, ad eccezione di quelli per i quali il servizio sia gestito direttamente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, devono essere di norma attestati al centro intercontinentale di Roma. Ove opportuno e conveniente, potrà essere, in casi particolari, prevista una diversa terminazione dei circuiti e la adozione di tutti i provvedimenti tecnici ritenuti necessari.

Ai fini dell'inserimento del centro intercontinentale di Roma nella rete intercontinentale prevista dal CCITT potranno essere previsti collegamenti diretti fra il centro e centri internazionali installati in altri Paesi europei esclusivamente per lo scambio del traffico telex extra-europeo.

Il servizio Telestato per l'estero viene espletato soltanto attraverso i posti semiautomatici del centro nazionale di Roma.

Art. 11.

Servizio telegrafico ad uso del pubblico nelle località minori

Il servizio telegrafico ad uso del pubblico, nelle località minori con traffico giornaliero non superiore a 30 telegrammi dotate di stabilimento postale e telegrafico allacciato alla rete telefonica, in quelle sprovviste di ufficio telegrafico ed in quelle nelle quali l'Amministrazione riterrà di sopprimere il servizio telegrafico e fonotelegrafico da essa direttamente gestito, viene, di norma, espletato mediante trasmissione fonica, con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie.

I telegrammi in partenza da un posto telefonico pubblico e destinati ad altra località dello stesso distretto telefonico servite da un posto telefonico pubblico, o da un ufficio postale e telegrafico (o viceversa) potranno essere trasmessi mediante collegamento telefonico tra i due uffici da richiedersi all'operatrice interurbana.

Art. 12.

Prescrizioni per i materiali

Tutti gli impianti, linee, centrali, apparecchiature, strumenti apparati e loro componenti impiegati per l'attuazione del presente piano regolatore devono essere conformi alle norme ed alle prescrizioni tecniche approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Realizzazione del piano regolatore telegrafico nazionale

Con il 1° luglio 1968 avrà inizio la graduale applicazione del presente piano.

Art. 14.

Revisione del piano regolatore telegrafico nazionale

Il presente piano potrà essere sottoposto a revisione, da approvarsi con decreto ministeriale sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e del consiglio di amministrazione, ogni qualvolta ciò sia reso necessario da esigenze di servizio o da esigenze tecniche presentando i relativi piani tecnici, particolarmente per quanto riguarda la installazione di nuove centrali.

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Nuoro, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Nuoro;

Decreta:

Per la provincia di Nuoro si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Sorgono, Atzara, Serri, Nurri, Escalaplano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cagliari, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cagliari;

Decreta:

Per la provincia di Cagliari si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Villacidro;

comune di Serramanna, per la zona ad ovest della strada statale Villasor-Samassi, a nord della strada comunale Serramanna-Serrenti, ad est dal canale del Flumendosa, a sud dai confini col comune di Villasor;

comune di Gesico, per la zona compresa ad est della linea retta materializzata dalla congiungente Nuraghe Sitziddiri — quota 442 — quota 379 sul confine di Mandas in località Ecca sa Murta; a sud dal limite coi comuni di Selegas e Guamaggiore fino al monte S. Mauro, quota 501; ad ovest dalla congiungente la quota monte S. Mauro e la quota 325 di Nuraghe Muttas Nieddas, fino ad incontrare a nord il limite comunale dell'agro di Mandas; a nord dal predetto confine a quota 379 in località Ecca sa Murta;

comune di Burcei, per la località omonima e per le località Asidi, Genné, Pranus, Mamusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3389)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Savona, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona;

Considerato che per la provincia di Savona ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233;

Decreta:

Per la provincia di Savona, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233,

convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 27 dicembre 1968 le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Albisola Superiore, per la parte di territorio non montano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma;

Considerato che per la provincia di Parma ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Decreta:

Per la provincia di Parma, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968;

comune di Colorno, per le località Sanguigna, Sacca, Mezzano Rondani;

comune di Mezzani, per le località Mezzano Rondani, Mezzano Inferiore, Mezzano Superiore;

comune di Polesine Parmense, per la località omonima e per le località Ongina, S. Franca, Ardella;

comune di Roccabianca, per le località Stagno, Cantone del Cristo, Fossa;

comune di Sissa, per le località Boschi di Rigosa, Gramignazzo, Torricella, Coltaro;

comune di Zibello, per la località Ponte dei Francesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3407)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione compartimentale di Benevento per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di perizia dei tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 01/7370 del 18 novembre 1968, con il quale, all'art. 1, sono state nominate le commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia dei tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1968, costituite ai sensi dell'art. 58 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del 9 dicembre 1968, fatta alla direzione compartimentale di Benevento, con la quale il dott. Grasso Domenico, nominato con il suddetto decreto membro effettivo della commissione compartimentale di Benevento, su designazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto, ha fatto presente di non poter accettare l'incarico conferitogli a causa di inderogabili impegni di lavoro;

Riconosciuta la necessità, allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni, di provvedere alla sostituzione del predetto dimissionario dott. Grasso Domenico;

Viste le designazioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste, fatte con note numeri 61387 e 6243 rispettivamente dell'8 novembre 1968 e 17 febbraio 1969;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Grasso dott. agr.mo Domenico, membro effettivo della commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia di cui al sopra indicato art. 58 del regolamento, nominata, fino al 31 dicembre 1969, per i tabacchi secchi allo stato sciolto, raccolto 1968, della direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento, è sostituito da:

De Santis dott. agr.mo Raffaele, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(3406)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1969.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1967, con il quale sono stati costituiti i collegi sindacali predetti per il triennio 20 marzo 1967-31 dicembre 1969;

Considerato che il dott. Fernando Juvarra, revisore effettivo della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma in rappresentanza degli industriali, ha presentato le sue dimissioni;

Vista la lettera della Confederazione generale della industria italiana P.E. 137618 del 4 marzo 1969, con cui si designa il dott. Francesco Frati dell'Unione parmense degli industriali in sostituzione del dott. Juvarra;

Decreta:

Il dott. Francesco Frati è nominato revisore effettivo in rappresentanza degli industriali nel collegio sindacale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1969, in sostituzione del dott. Fernando Juvarra.

Roma, addì 16 marzo 1969

(3485) *Il Ministro*: TANASSI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Approvazione del piano tecnico n. 1/64 presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico, relativo alla rete telefonica in ponte radio del compartimento di Torino - ponte radio Torino-Ivrea.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il supplemento al piano tecnico n. 1/64 « Rete in ponte radio del compartimento di Torino » ponte radio Torino-Ivrea, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 343ª adunanza tenuta il 31 ottobre 1968;

Visto il parere del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella adunanza n. 1139 tenuta il 5 marzo 1969;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale della adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico 1/64 « Rete in ponte radio del compartimento di Torino »: ponte radio Torino-Ivrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1969

(3427) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Approvazione del piano tecnico n. 2/64 presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico, relativo alla rete telefonica in ponte radio del compartimento di Milano - ponte radio di Milano-Novara.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il supplemento al piano tecnico n. 2/64 « Rete in ponte radio del compartimento di Milano » ponte radio di Milano-Novara, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella adunanza n. 343 tenuta il 31 ottobre 1968;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella adunanza n. 1139 tenuta il 5 marzo 1969;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico numero 2/64 « Rete in ponte radio del compartimento di Milano »: ponte radio Milano-Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1969

(3428) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.
Fogli di allungamento dei titoli e dei certificati relativi ad azioni di società.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1963, concernente dimensioni e altre caratteristiche che, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, debbono avere i titoli e i certificati emessi dalle società;

Ritenuta la necessità di aumentare il numero dei fogli di allungamento che possono essere aggiunti ai titoli ed ai certificati relativi ad azioni di società;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1963, è sostituito dal seguente:

Art. 3. — « Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per i fogli di allungamento, che possono essere aggiunti al titolo e al certificato in numero non superiore a quattro purchè siano osservate le prescrizioni del secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.
Determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e con la legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione;

Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo che fa obbligo alle società cooperative di pagare — in relazione al numero dei soci ed al capitale versato — un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1952, concernente la determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali sono state disposte proroghe e modificazioni del suddetto decreto;

Considerata la necessità di determinare, anche per il biennio 1969-70, l'ammontare e le modalità di versamento del contributo a carico delle società cooperative soggette alle ispezioni ordinarie, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, dovuto per il biennio 1969-70 dagli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi di detto decreto legislativo, e dagli enti cooperativi non aderenti alle dette associazioni, sarà versato in unica soluzione nel termine di tre mesi dalla notifica nella seguente misura:

a) enti cooperativi che hanno un numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato d'importo non superiore a L. 100.000: L. 15.000;

b) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 300 od un capitale versato di importo superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 25.000;

c) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 300 e non superiore a 1.000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 40.000;

d) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 1.000 e non superiore a 4.000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 55.000;

e) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 4.000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 2.000.000: L. 75.000.

Art. 2.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1969-70 le notifiche saranno effettuate dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1969-70 gli elenchi degli enti cooperativi, tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trimestralmente dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1952, citato in premessa, e successive modificazioni.

Roma, addì 9 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Amicizia », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa edilizia « Amicizia », con sede in Savona, costituita per rogito Marchese in data 9 aprile 1964, repertorio 32408, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luciano Ercole.

(3318)

Scioglimento della società cooperativa « C.O.V.A.E. - Società cooperativa di valorizzazione agricolo-edilizia », con sede in Terracina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1969, la società cooperativa « C.O.V.A.E. - Società cooperativa di valorizzazione agricolo-edilizia, con sede in Terracina (Latina), costituita in data 10 luglio 1964, repertorio 1572, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bianchi Galileo.

(3319)

Scioglimento della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 16 aprile 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Parisi Francesco.

(3320)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « La Pugliese », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, il dott. Pasquale Vieli è stato nominato, per un periodo di sei mesi, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « La Pugliese », in sostituzione dell'avv. Arturo Galli, dimissionario.

(3346)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Integrazione del decreto di approvazione di variante al piano di zona del comune di S. Marco dei Cavoti

Con decreto provveditoriale n. 10139 in data 9 aprile 1969 è stato integrato il decreto provveditoriale n. 80018 in data 28 dicembre 1965, con il quale venne approvato il progetto di variante al piano di zona del comune di S. Marco dei Cavoti, e sono state dichiarate libere da qualsiasi vincolo derivante dall'attuazione del piano stesso le aree destinate ad « attrezzature sociali e ricreative », a « Caserma dei vigili del fuoco », a « zona industriale », a « zona riservata a piccole industrie », nonchè l'area riservata alla sistemazione del « mercato coperto ».

(3437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Parenti (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1238 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 4.237.779 (lire quattromilioniduecentotrentasettemilasettecentosettantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.280.000 già liquidato con decreto ministeriale 19 settembre 1957, n. 3083/987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI CULTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	111	—	Seminativo	III	113.81.38	10.243,24	325	3.329.053
—	99	—	Pascolo	II	11.29.00	620,95	370	229.751
—	100	—	Bosco ceduo	III	33.05.30	1.652,65	—	678.975
			TOTALI		158.15.68	12.516,80		4.237.779

(3415)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 19 febbraio 1968 al 25 febbraio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.576	3.851
		II latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	1.504	7.797	7.139	21.921
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.756	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.984
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	566	6.859	6.201	18.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.276	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.842	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	566 (*g*)	6.859 (*g*)	6.201 (*g*)	18.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	63	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.197
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.197
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare: Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	33.077
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella *sottovoce* E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.270	zero	zero	5.232 (*i*)	32.171
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	3.599	zero	zero	5.058 (*i*)	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	34.618
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »;
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »;
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »;
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »;

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) »;
« autres (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) ».

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12240)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, con cui sono stati banditi concorsi pubblici per curatori degli orti botanici universitari;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami a vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari presso i seguenti musei delle scienze:

Bologna - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di anatomia annesso all'istituto di anatomia comparata degli animali domestici (facoltà di medicina veterinaria);

Bologna - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Bologna - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Bologna - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Catania - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Firenze - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo nazionale di antropologia ed etnografia;

Firenze - Università: concorso a un posto di conservatore presso l'erbario annesso all'istituto botanico della Facoltà di scienze M.F.N.;

Firenze - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Firenze - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Firenze - Università: concorso a due posti di conservatore presso il museo di zoologia;

Firenze - Università: concorso a un posto di conservatore presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli »;

Genova - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Milano - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Milano - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Modena - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Modena - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia e anatomia comparata;

Napoli - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Napoli - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Padova - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di archeologia;

Padova - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Padova - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Palermo - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Palermo - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Parma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Pavia - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Pavia - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Pavia - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Pisa - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Pisa - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Pisa - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di zoologia;

Roma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Roma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di paleontologia;

Roma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo delle origini dell'istituto di paletnologia;

Roma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di anatomia comparata;

Roma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di arte classica dell'istituto di archeologia;

Roma - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di antichità etrusche e italiche dell'istituto di etruscologia e antichità italiche;

Roma - Osservatorio astronomico: concorso a un posto di conservatore presso il mutuo annesso all'osservatorio astronomico;

Torino - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di geologia e paleontologia;

Torino - Università: concorso a un posto di conservatore presso il museo di mineralogia;

Torino - Università: concorso a due posti di conservatore presso il museo di zoologia.

Art. 2.

Gli aspiranti ai concorsi non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite consentito dalle norme in vigore.

Art. 3.

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi sopra indicati redatta su carta legale da L. 400 dovrà essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione VII, e fatta pervenire entro e non oltre il 60° giorno dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente bando e dovrà contenere il cognome, nome, e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il concorso cui intende partecipare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato.

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317) per il ruolo dei curatori e conservatori.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione agli orali i candidati debbono riportare negli scritti una media di 7/10 e non meno di 6/10 per ciascuna prova.

La prova orale s'intende superata dal candidato che ottenga la votazione di almeno 6/10.

Art. 5.

Gli esami consistono in:

3 prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo cui appartiene il posto messo a concorso secondo i programmi indicati nell'allegato.

1 prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VII entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di ciascun concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dall'art. 2 del bando devono produrre i relativi documenti;

7) certificato medico attestante la idoneità fisica all'impiego e l'accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2 lettera g) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno essere inoltre di data non anteriore di 3 mesi rispetto alla data della lettera con cui sono richiesti.

A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686).

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata per ciascun concorso in base ai risultati degli esami.

I risultati del concorso verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Le prove di esame si svolgeranno presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso, nel giorno e nell'ora che saranno comunicati dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 1° settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 18, foglio n. 355

ALLEGATO

Titoli di studio di ammissione e programmi delle prove scritte dei concorsi per conservatori dei musei delle scienze:

Bologna - Museo di anatomia degli animali domestici.

Lauree ammesse: Medicina veterinaria, Scienze biologiche, Scienze naturali.

Prove scritte

1) Descrizione generale sulla costituzione degli animali domestici (Apparati: locomotore, digerente, respiratorio, circolatorio, uro-genitale, endocrine, tegumentale, organi di senso, apparato nervoso);

2) Moderne tecniche di iniezioni vascolari;

3) Inclusione di organi e preparazioni anatomiche in sostanze sintetiche.

Bologna - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Chimica, scienze naturali, scienze geologiche.

Prove scritte

1) Regole internazionali di nomenclatura mineralogica e dei criteri di sistematica mineralogica - Disanima di alcuni casi particolari;

2) Metodi di indagine in uso nel riconoscimento dei minerali e nelle diagnosi differenziali di specie affini - Applicazioni;

3) Criteri di ordinamento di un museo mineralogico nel suo duplice compito didattico-divulgativo e scientifico.

Bologna - Museo di paleontologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia generale (significato, scopi ed obbiettivi della moderna paleontologia) con gli indispensabili riferimenti ai dati geologici;

2) Tema specifico di paleontologia generale (ad es. concetti generali di biozonature e di correlazioni stratigrafiche; la teoria dell'evoluzione e la paleontologia; il significato ecologico dei fossili; illustrazione di un gruppo di organismi fossili ben delimitabili dai punti di vista morfologico, cronologico, evolutivo, ecc. Fusulinidi, Nummulitidi, Tetracoralli ecc.).

3) L'argomento verterà sull'applicazione pratica dei fossili oppure sulla moderna organizzazione di un museo di geologia e paleontologia.

Bologna - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze biologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Sistematica degli invertebrati;

2) Sistematica dei vertebrati;

3) Nozioni generali di zoogeografia storica ed ecologica.

Catania - Museo di zoologia

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie.

Prove scritte

1) Morfologia e classificazione degli organismi animali, con particolare approfondimento riguardo a molluschi, artropodi, echinodermi e vertebrati;

2) Principi fondamentali di genetica. Regole di nomenclatura zoologica. Metodi di raccolta e conservazione degli organismi animali;

3) Ecologia generale e sinecologia animale. Principali ambienti terrestri e marini. Principi generali di biogeografia.

Firenze - Museo nazionale di antropologia ed etnografia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, lettere, filosofia, magistero.

Prove scritte

1) Descrizione di un gruppo umano e delle sue caratteristiche etnografiche ed antropologiche;

2) Caratteristiche di una cultura umana preistorica dal Paleolotico all'età dei metalli e suo inquadramento cronologico;

3) Metodi di restauro di materiali etnografici, paletnologici ed osteologici ed uso dello strumento antropometrico.

Firenze - Erbario annesso all'istituto botanico della facoltà di scienze naturali.

Lauree ammesse: Scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali.

Prove scritte

1) Le fanerogame ed i loro principali schemi di classificazione con particolare riguardo alle angiosperme;

2) I principali gruppi delle crittogame e caratteri generali utilizzabili per una loro classificazione pratica ed aggiornata;

3) Determinazione di campioni già essiccati di piante vascolari. Nella relazione scritta saranno commentati i criteri che hanno condotto alla identificazione dei campioni.

Firenze - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali, chimica, ingegneria.

Prove scritte

1) Cristallografia - Uso dei metodi goniometrici e dei più moderni metodi strutturistici, in particolare diffrattometrici, per il riconoscimento dei minerali;

2) Prova di riconoscimento dei minerali con metodi ottici e chimici - Uso del microscopio da mineralogia, fondamenti dell'analisi chimica qualitativa e quantitativa dei minerali, la spettrografia a raggi X nell'analisi dei minerali; uso degli spettrografi ottici per il riconoscimento degli elementi in tracce dei minerali, e, in generale, le proprietà ottiche dei minerali;

3) Mineralogia speciale e petrografia - Descrizione delle caratteristiche di un gruppo di minerali, loro forma cristallina, loro struttura, loro proprietà fisiche e chimiche e le più comuni giaciture. Oppure descrizione di un gruppo di rocce e del loro processo genetico.

Firenze - Museo di paleontologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia dei vertebrati: principi di classificazione dei vertebrati, definizione e descrizione di un gruppo di mammiferi fossili (scelto dalla commissione giudicatrice) loro storia evolutiva e posizione nella classificazione dei mammiferi;

2) Tecniche di raccolta, restauro e preparazione di modelli: descrizione dei metodi di raccolta dei vertebrati fossili di dimensioni grandi, medio e piccolo; procedimenti da impiegare per la conservazione ed il restauro dei fossili; tecniche più moderne per l'esecuzione di calchi;

3) Caratteri delle località fossilifere: descrizione sommaria di almeno due località fossilifere, scelte fra un gruppo di note località fossilifere del Neogene e del Quaternario europeo stabilite dalla commissione giudicatrice.

Firenze - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Zoologia degli invertebrati: illustrazione sommaria della morfologia, anatomia e biologia di un gruppo di invertebrati, scelto dalla commissione;

2) Zoologia dei vertebrati: prova analoga alla precedente;

3) Tecniche di raccolta e preparazione.

Firenze - Istituto papirologico « G. Vitelli ».

Laurea ammessa: Lettere (indirizzo classico).

Prove scritte

1) Tema a carattere teorico nei limiti del seguente programma: Il papiro e gli altri materiali scrittori usati nell'antichità - Luoghi di provenienza dei papiri. Le principali scoperte papirologiche dei secoli XIX e XX - Il libro nell'antichità greco-romana - Nozioni generali di tecnica editoriale papirologica - Paleografia dei papiri greco egizi dal sec. IV a. Cr. al sec. VIII d. Cr. - Principali raccolte di papiri. Opere di consultazione e di studio. Pubblicazioni speciali.

2) Trascrizione e commento paleografico di un testo papiraceo, letterario o documentario, scelto dalla commissione;

3) Restauro di frammenti papiracei scelti dalla commissione e descrizione scritta delle loro principali peculiarità librarie e paleografiche, e relativo metodo usato.

Genova - Museo di paleontologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia generale e sistematica paleontologica;

2) Estrazione preparazione e conservazione dei fossili;

3) Criteri di disposizione del materiale fossilifero al fine di inserirlo organicamente nel quadro della composizione della Carta paleontologica di cui l'Istituto ha iniziato la stesura. Notizie, anche sotto un punto di vista geologico-stratigrafico, sulle principali zone fossilifere della Liguria, particolarmente puntando lo sguardo sui terreni oligocenici e pliocenici.

Milano - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze geologiche, chimica, chimica industriale, fisica.

Prove scritte

1) Riconoscimento e descrizione di campioni delle principali specie mineralogiche; Riconoscimento e descrizione di campioni dei principali tipi di rocce eruttive, sedimentarie e metamorfiche;

2) Descrizione di metodi chimici e fisici per il riconoscimento dei minerali;

3) Determinazione al microscopio da popolarizzazione di minerali e rocce in sezione sottile.

Milano - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Nozioni di zoologia concernenti il Museo;

2) Nozioni di zoologia sistematica;

3) Nozioni di preparazione e conservazione degli animali da museo.

Modena - Museo di paleontologia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze geologiche, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Attraverso la disamina di alcuni casi particolari il candidato deve dimostrare la conoscenza sicura del codice internazionale di nomenclatura zoologica e dei criteri attuali di sistematica paleontologica;

2) Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dei phyla fondamentali per la paleontologia e della loro importanza stratigrafica e paleobiogeografica;

3) Criteri di ordinamento nel duplice compito, didattico-divulgativo e scientifico, di un museo paleontologico.

Modena - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Moderni criteri della sistematica degli organismi animali e i metodi di preparazione degli animali;

2) Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dei gruppi zoologici e l'ecologia animale;

3) Criteri di ordinamento di un moderno museo di zoologia.

Napoli - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Mineralogia generale: cristallografia, sistemi cristallini e calcolo cristallografico; proprietà fisiche dei cristalli, proprietà chimiche, nozioni generali di strutturistica;

2) Mineralogia speciale: processi minerogenetici; descrizione e riconoscimento dei minerali;

3) Sistematica mineralogica: concetti e criteri della classificazione dei minerali.

Napoli - Museo di paleontologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia generale. Nozioni di morfologia, anatomia, fisiologia ed ecologia animale e vegetale con particolare riguardo ai gruppi sistematici estinti. Teorie filogenetiche. Criteri di classificazione in paleontologia;

2) Paleontologia stratigrafica. Caratteri paleontologici delle principali formazioni geologiche italiane. Associazioni microfaunistiche e microfacies tipiche dell'Italia centro-meridionale;

3) Raccolta e preparazione dei fossili. Esecuzione di serie stratigrafiche. Tecniche particolari per la preparazione dei vertebrati fossili. Metodi principali per studi micropaleontologici e palinologici. Criteri di conservazione ed esposizione del materiale paleontologico.

Padova - Museo di archeologia.

Laurea ammessa: Lettere (indirizzo classico).

Prove scritte

1) Tema di argomento storico attinente la archeologia e storia dell'arte antica (con particolare riguardo alla classica) e la tradizione classica in età moderna;

2) Identificazione, analisi e schedatura sulla base di riproduzioni fotografiche di alcune opere d'arte, oggetti, resti monumentali antichi (con particolare riguardo a quelli classici) oltre ad almeno una imitazione o falso moderno;

3) Lettura di una sezione stratigrafica e del rilievo in pianta di un edificio o di un complesso architettonico.

Padova - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Mineralogia speciale, con particolare riguardo ai giacimenti regionali (Tre Venezie);

2) Petrografia, con particolare riguardo alle formazioni cristalline delle Alpi;

3) Mineralogia applicata, riferita alle esigenze pratiche delle collezioni di un museo universitario.

Padova - Museo di paleontologia.

Laurea ammessa: Scienze geologiche.

Prove scritte

1) Paleontologia con particolare riguardo agli invertebrati fossili caratteristici delle Alpi Orientali;

2) Stratigrafia, con particolare riguardo ai terreni tipici della Regione veneta;

3) Geologia regionale, con particolare riguardo alla struttura geologica della Venezia Euganea.

Palermo - Museo di palentologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche e scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia sistematica degli invertebrati. Cenni di paleontologia dei vertebrati;

2) Tecniche per la raccolta, la preparazione e la conservazione dei fossili. Riproduzioni di fossili (modelli, riproduzioni fotografiche, disegni);

3) Geologia stratigrafica con particolare riguardo alla geologia stratigrafica e regionale della Sicilia.

Palermo - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Evoluzione degli esseri viventi;

2) Sviluppo del sistema neurale dei vertebrati;

3) Gli istinti degli insetti.

Parma - Museo di palentologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali (con tesi di laurea in paleontologia).

Prove scritte

1) Paleontologia generale: la paleontologia ed i fossili guida per la stratigrafia delle serie sedimentarie - fossili di facies;

2) Concetti generali di biozonature e di correlazioni stratigrafiche; la teoria dell'evoluzione in paleontologia; illustrazione dei lamellibranchi - Gasteropodi in generale, con particolare riguardo alle collezioni ed ai livelli più rappresentati nei rispettivi musei (Miocene, Pliocene o Calabriano); importanza dei fossili migrati per stabilire il limite Pliocene - Calabriano; illustrazione delle ammoniti, o dei proboscidati e loro evoluzione;

3) Caratteri delle località fossilifere: il candidato dovrà essere in grado di dare una descrizione sommaria di almeno due località fossilifere, scelte tra un gruppo di note località fossilifere del Neogene e del Quaternario italiani, stabilite dalla commissione giudicatrice. Per ciascuna località il candidato dovrà essere in grado di descrivere le caratteristiche geologiche, l'ambiente di formazione, i principali elementi faunistici e l'età, nonchè il metodo di raccolta dei fossili.

Pavia - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali, chimica.

Prove scritte

1) Cristallografia: la prova dovrà permettere di accertare che il candidato conosce i fondamenti della cristallografia morfologica e di quella strutturale e in particolare le applicazioni pratiche (goniometria, proiezione stereografica, determinazioni delle costanti cristallografiche, diffrattometria, uso delle schede ASTM) utili per il riconoscimento dei singoli minerali;

2) Proprietà chimiche e fisiche dei minerali, il tema permetterà di accertare che il candidato conosce i fondamenti e sa usare le relative tecniche chimiche e fisiche per il riconoscimento dei minerali. In particolare dovrà conoscere i metodi ottici al microscopio polarizzante e i principali saggi chimici di riconoscimento qualitativo dei costituenti di un minerale;

3) Mineralogia speciale; descrizione delle proprietà morfologiche, strutturali, chimiche e fisiche e di giacitura di un gruppo di minerali oppure della costituzione e della genesi di alcune fra le più comuni rocce.

Pavia - Museo di palentologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali con tesi di laurea in paleontologia.

Prove scritte

1) Preparazione, determinazione e descrizione dei fossili;

2) Il tema di questa prova permetterà di accertare le conoscenze dei candidati sui processi di fossilizzazione, sulla paleobiologia e sulla sistematica paleontologica;

3) I candidati dovranno dimostrare di conoscere la geologia e la paleontologia stratigrafica: I singoli periodi della geologia storica, i fossili guida che li caratterizzano, le formazioni e le facies più tipiche; i principali sedimenti in cui possono trovarsi inclusi dei fossili e il significato litogenetico di questi ultimi; gli ambienti di deposizione.

Pavia - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze biologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Zoologia generale: è richiesta una preparazione specifica sui seguenti argomenti: variabilità, ereditarietà, genetica di popolazioni, polimorfismi, congruenza con l'ambiente, adattamenti primari e secondari, meccanismi di isolamento, differenziazione e speciazione; principi di ecologia e di etologia; zoogeografia; evoluzione; storia della zoologia. Il candidato dovrà dimostrare una solida preparazione di zoologia generale con orientamento naturalistica;

2) Zoologia speciale: problemi e metodi di indagine della tassonomia moderna; conoscenza dei vari gruppi zoologici con particolare riguardo a quelli che meglio si prestano alla collezione e all'esposizione nei musei;

3) Zoologia e museologia: organizzazione, funzioni e attività di un museo zoologico. E' richiesta una preparazione specifica sui seguenti argomenti: principi e mezzi per il riconoscimento e la classificazione degli esemplari; tecniche per l'arricchimento e la conservazione delle collezioni; criteri di allestimento delle collezioni didattiche; attività scientifica di specifica pertinenza di un museo di zoologia.

Pisa - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Su un argomento mineralogico generale;

2) Su argomento di mineralogia speciale con particolare riguardo ai criteri di classificazione dei minerali;

3) Sulle metodologie goniometriche, chimiche, ottiche e diffrattometriche per il riconoscimento diagnostico dei minerali.

Pisa - Museo di palentologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Paleontologia generale: definizione di fossile; processi di fossilizzazione e condizioni favorevoli alla fossilizzazione e alla conservazione; principi fondamentali di sistematica; evoluzione (prove e teorie evolutive); criteri per la determinazione cronologica; criteri fondamentali per le ricostruzioni paleogeografiche;

2) Paleontologia sistematica: caratteri essenziali dei seguenti gruppi di invertebrati: foraminiferi, celenterati, artropodi, brachiopodi, molluschi, echinodermi, stomocordati; nozioni generali sull'organizzazione dei vertebrati;

3) Tecniche di raccolta e preparazione dei fossili, esecuzione di calchi.

Pisa - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze biologiche.

Prove scritte

1) Zoologia e anatomia comparata dei vertebrati: moderne conoscenze di sistematica e di filogenesi di tutte le classi. Morfologia comparata con particolare riguardo alla osteologia.

2) Zoologia degli invertebrati: morfologia e sistematica di tutti i Phyla;

3) Zoogeografia: preminente importanza sarà data alla fauna terrestre e particolarmente a quella italiana; saranno presi in considerazione anche l'ambiente marino e d'acqua dolce.

Roma - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze naturali, scienze geologiche.

Prove scritte

1) Proiezione steografica e proiezione gnomonica — il colore dei minerali — processi di alterazione all'aperto ed in luoghi chiusi;

2) Nomenclatura dei minerali — classificazione teorica dei minerali secondo il criterio chimico — spettro di diffrazione di raggi X con metodo delle polveri, sua indicizzazione e utilizzazione per il riconoscimento di una specie mineralogica. Fluorescenza a raggi X come mezzo d'ausilio per il riconoscimento dei minerali;

3) Riconoscimento dei minerali in base alle proprietà fisiche (durezza, sfaldatura, peso specifico e colore) - classificazione delle rocce e loro riconoscimento macro-microspico.

Roma - Museo di paelontologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Criteri per lo scavo, il recupero ed il restauro di vertebrati fossili;

2) Classificazione dei materiali litoidi in funzione delle esigenze di un museo geologico; sistematica paleontologica in funzione della museologia;

3) Criteri di conservazione delle collezioni classiche.

Roma - Museo delle origini dell'istituto di paleontologia.

Laurea ammessa: Lettere (indirizzo classico).

Prove scritte

1) Criteri per lo scavo, il recupero e il restauro del materiale preistorico;

2) Classificazione del materiale in funzione delle esigenze di un museo preistorico;

3) Criteri di conservazione delle collezioni.

I temi delle prove scritte dovranno avere attinenza con i materiali conservati nel museo dell'istituto.

Roma - Museo di anatomia comparata.

Lauree ammesse: Scienze biologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Sulla sistematica dei vertebrati;

2) Sul problema del cranio;

3) Sui metodi di preparazione macro e microscopiche per allestimenti di preparati di museo.

Roma - Museo di arte classica dell'istituto di archeologia.

Laurea ammessa: Lettere (indirizzo classico).

Prove scritte

1) Su un tema di storia dell'arte greca e romana;

2) Catalogazione critica di alcuni monumenti di arte greca e romana presentati in fotografie;

3) Su criteri museografici e di scavo archeologico.

Roma - Museo di antichità etrusche e italiche dell'istituto di etruscologia e antichità italiche.

Laurea ammessa: Lettere (indirizzo classico).

Prove scritte

1) Tema a carattere teorico concernente la seguente materia: Storia dell'Italia preromana - archeologia e arte etrusca - civiltà e arte dei popoli italici;

2) Tema a carattere teorico-pratico concernente il restauro e la museografia archeologica;

3) Prova di carattere pratico effettuata su fotografie di monumenti o di oggetti etruschi e italici, da riconoscere e illustrare in forma di scheda di catalogo scientifico.

Roma - Osservatorio astronomico - Museo annesso all'osservatorio astronomico.

Lauree ammesse: Tutte le lauree rilasciate dalla facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali; dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova limitatamente al corso di laurea in geografia; dalla facoltà di lettere, limitatamente al corso di laurea in geografia dell'Università di Roma.

Prove scritte

1) Storia della scienza con particolare riguardo alla matematica, alla fisica ed alla astronomia.

La conoscenza dell'antichità greca, i filosofi delle scuole ellenistiche: Euclide, Pitagora, Archimede. La scuola alessandrina: Ipparco, Tolomeo. L'apporto arabo nelle scienze esatte. Il Rinascimento e i fondamenti della scienza moderna. Bacone, Leonardo da Vinci, Galileo. Le nuove ricerche in astronomia: Thyco, Bhahe, Copernico, Keplero. Sviluppo della meccanica e della matematica. I secoli XVII e XVIII: Cartesio, Newton,, Leibnitz, Lagrange, Gauss. L'epoca moderna.

2) Principi generali per l'ordinamento di una biblioteca. I vari tipi di oggetti: Libri, incunaboli, carte geografiche, stampe, ecc. Metodo per la compilazione di un catalogo: cataloghi per autore, cataloghi per materie, traslitterazione.

Le principali malattie dei libri, regole generali per la conservazione dei volumi.

3) Conoscenza delle regole fondamentali per la distribuzione degli oggetti in un moderno museo a carattere scientifico. Attrezzature. Tipi di illuminazione. Metodi per condizionamento d'aria. Principi per l'inventario degli oggetti e la stesura di cataloghi e la compilazione dei cartelli esplicativi. Principi per l'organizzazione di mostre a carattere speciale. Regole generali per la manutenzione degli oggetti. Disinfezione, disinfestazione. Conoscenza dei principali oggetti astronomici antichi. Conoscenza degli agenti nocivi agli oggetti.

Torino - Museo di geologia e paleontologia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Sistematica petrografica e paleontologica e principi che la regolano;
2) Geologia generale;
3) Stratigrafia e tettonica.

Torino - Museo di mineralogia.

Lauree ammesse: Scienze geologiche, scienze naturali, chimica pura, chimica industriale, fisica, ingegneria mineraria.

Prove scritte

1) Riconoscimento di minerali e rocce - osservazioni goniometriche e determinazione delle costanti cristallografiche dei minerali;
2) Preparazione di Sezioni sottili - osservazione di sezione sottili al microscopico - determinazione di alcune proprietà fisiche dei minerali (densità, durezza, indici di rifrazione ecc.);
3) Criteri di classificazione dei minerali e delle rocce.

Torino - Museo di zoologia.

Lauree ammesse: Scienze biologiche, scienze naturali.

Prove scritte

1) Riconoscimento di vertebrati ed invertebrati;
2) Preparazione di sezioni istologiche ed osservazione dei preparati al microscopio, tecniche di culture in vitro e radioisotopi;
3) Cenni di classificazione, cenni di ecologia e zoogeografia.

(2848)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle commissioni medica e giudicatrice dei concorsi a posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova presso la Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1968, n. 575367, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1968, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 315, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 2ª categoria qualificato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309: concorso a due posti di conduttore di forni ad alta temperatura; concorso a due posti di conduttore di impianti automatici e semiautomatici per la colata di metalli; concorso a quattro posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete; concorso a un posto di crogiuolista materie refrattarie; concorso a due posti di elettromeccanico; concorso a due posti di fabbro fucinatore e forgiatore; concorso a due posti di meccanico; concorso a due posti di muratore; concorso a due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete; concorso a un posto di pittore e verniciatore; concorso a due posti di rettificatore e affilatore di precisione; concorso a due posti di saldatore di metalli;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 2ª categoria qualificato in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di conduttore di forni ad alta temperatura; due posti di conduttore di impianti automatici e semiautomatici per la colata di metalli; quattro posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete; un posto di crogiuolista materie refrattarie; due posti di elettromeccanico; due posti di fabbro fucinatore e forgiatore; due posti di meccanico; due posti di muratore; due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete; un posto di pittore e verniciatore; due posti di rettificatore e affilatore di precisione; due posti di saldatore di metalli, indetti con decreto ministeriale 5 agosto 1968, n. 575367, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, la seguente commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, tenente colonnello medico presso il Comando generale guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1, sono costituite, a norma dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1968, le seguenti commissioni:

concorsi a due posti di conduttore di forni ad alta temperatura, due posti di conduttore di impianti automatici e semiautomatici per la colata di metalli, un posto di crogiuolista di materie refrattarie, due posti di elettromeccanico e due posti di saldatore di metalli:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;
Egidi cav Aldemando, capotecnico principale.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorsi a quattro posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete, due posti di meccanico e due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, capo dei servizi tecnici della Zecca;
Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorsi a due posti di fabbro fucinatore e forgiatore; un posto di pittore e verniciatore e due posti di muratore:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;
Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a due posti di rettificatore e affilatore di precisione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, capo dei servizi tecnici della Zecca;
Egidi cav. Aldemando, capotecnico principale.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

La spesa graverà sul cap. 2122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 per l'importo presunto di L. 2.572.800.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 28

(3167)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza di scuola media o titolo equipollente;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore.

Membri:
Piergiovanni dott. Piero, ispettore capo;
Matteucci dott. Armando, ispettore capo;
Peroni dott. Italo, ispettore capo;
Indrizzi comm. Renato, ispettore capo superiore a riposo.

Membro aggregato:
Motteran rag. Antonio, segretario superiore.

Segretario:
Bernardi Alberto, segretario capo.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il direttore generale: FIENGA

(3289)

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova, con utilizzazione in mansioni di dattilografia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in mansioni di dattilografia, fra candidati muniti di licenza di scuola media o titolo equipollente;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Collini dott. Davide, ispettore capo superiore.

Membri:
Fontanieri dott. Renato, ispettore capo;
Cardegari dott. Enrico, ispettore capo;
D'Andrea dott. prof. Raffaele, ispettore capo superiore a riposo;
Spiezia dott. Ubaldo, ispettore capo a riposo.

Segretario:
Bruni Enrico, segretario superiore.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il direttore generale: FIENGA

(3292)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visti i propri decreti n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo secondo classificato;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1535 in data 24 marzo 1969, con il quale, a seguito di rinuncia del dott. Negri Aldo, veniva dichiarato vincitore della medesima sede di Sogliano Borghi, il dott. Parolini Sergio, terzo nella graduatoria di merito;

Preso atto della rinuncia al posto del suddetto dott. Parolini Sergio;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Sgarbi Pier Carlo, quarto nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sgarbi Pier Carlo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 10 aprile 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(3511)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.